



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, integrando la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e definendo una specifica regolamentazione procedurale finalizzata a dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni coinvolte nell'applicazione della disciplina dei poteri speciali di strumenti istruttori adeguati alla complessità delle valutazioni da svolgere.

Si palesa infatti l'urgente esigenza di assicurare con prontezza una adeguata ed effettiva tutela delle attività e degli *asset* di rilevanza strategica, che appare attualmente limitata, *inter alia*, dalla ristrettezza dei termini entro cui il Governo è chiamato ad esercitare i poteri speciali, dalla mancanza di disposizioni che disciplinino i rapporti con altre autorità amministrative di settore e da talune carenze definitorie, *in primis* relative alla nozione di soggetto esterno all'Unione europea.

La prassi applicativa ha evidenziato anche la necessità di effettuare interventi di semplificazione e chiarimento, assicurando in tal modo il perseguimento degli obiettivi di tutela prefissati dal legislatore.

In particolare, le disposizioni dell'articolo 1 intervengono sulle procedure di applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche sulla base della esperienza raccolta nei primi anni di applicazione, nonché integrano la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a

banda larga basati sulla tecnologia 5G di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 (introdotta dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41), definendo una specifica regolamentazione procedurale.

Le disposizioni in esame – alcune delle quali ispirate alle disposizioni recentemente previste dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (che troverà applicazione dal prossimo 11 ottobre 2020, data entro la quale si provvederà ad attuare un più organico adeguamento della disciplina nazionale) – rivestono quindi carattere di particolare necessità e urgenza per le indicate esigenze volte ad assicurare una effettiva tutela delle attività e degli *asset* di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Le modifiche sono raggruppabili in due insiemi di disposizioni: un primo insieme (di cui al successivo paragrafo A) reca modifiche alle procedure di esercizio dei poteri speciali; un secondo gruppo (di cui al successivo paragrafo B) completa la disciplina, di recente introduzione ad opera del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, in tema di esercizio dei poteri speciali con riguardo ai contratti per la realizzazione di infrastrutture e per la fornitura di beni o servizi 5G.

A. Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012

L'articolo 1, ai commi 2 e 4, apporta alla disciplina dei poteri speciali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 alcuni adeguamenti e aggiornamenti, la cui

necessità e urgenza è stata messa in evidenza dalla prassi applicativa.

1) Nello specifico, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012:

- si estende il termine per l'esercizio dei poteri speciali da 15 a 45 giorni, prevedendo la possibilità di sospendere i termini non soltanto qualora si renda necessario richiedere informazioni al notificante (come già previsto dal testo vigente), ma anche in caso di richieste istruttorie formulate da parte del Gruppo di coordinamento a soggetti terzi. Giova sottolineare che i nuovi termini - che rispondono alle esigenze a più riprese espresse dalle amministrazioni che partecipano al Gruppo di coordinamento, al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni - restano comunque inferiori a quelli previsti dalle discipline di altri Stati membri dell'Unione europea muniti di una disciplina avanzata in materia (ad esempio Francia e Germania, che prevedono rispettivamente un termine di due mesi e di quattro mesi), nonché extra-europei (ad esempio gli Stati Uniti, che prevedono un procedimento a due fasi, ciascuna di 45 giorni), i quali pertanto beneficiano di un procedimento istruttorio più articolato;

- si estende l'applicazione dei poteri speciali non soltanto rispetto all'adozione di delibere ma anche di « atti o operazioni », preferendo un approccio sostanzialistico, al pari di quanto già previsto dall'articolo 2 (ove già si fa riferimento a « Qualsiasi delibera, atto o operazione... »);

- si sostituisce la parola « mutamento » con la parola « modifica », al fine di allineare la terminologia del decreto-legge n. 21 del 2012 con quella contenuta nel Codice civile;

- si specifica, al comma 1, lettera b), ultimo periodo, che, tra le tipologie di delibere, atti o operazioni che hanno ad oggetto l'assunzione di vincoli che condizionano l'impiego di beni materiali o immateriali

(ultimo periodo) di società che svolgono attività strategiche nel campo della difesa e della sicurezza, e che sono soggette all'obbligo di notifica, vi sono anche quelle che comportano la sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. Ciò permette di rispondere alle esigenze emerse dalla prassi applicativa, che ha evidenziato come, in assenza di una norma come quella proposta, rischierebbero di sfuggire dalla tutela prevista dalla disciplina dei poteri speciali delle operazioni che, al pari delle ipotesi già contemplate dalla citata lettera b), possono arrecare un pregiudizio alle attività strategiche per il sistema di sicurezza e difesa nazionale, incidendo sulla disponibilità di « beni materiali o immateriali » essenziali per lo svolgimento delle stesse;

- si stabilisce che, nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'esercizio del potere di opposizione all'acquisto, sono ricompresi anche i voti di cui l'investitore estero può disporre in assemblea non soltanto in forza di patti parasociali (come già previsto dalla norma attualmente vigente), ma anche a seguito di una sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 136 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Ciò allo scopo di superare il dato formale (costituito dal possesso azionario o di quote societarie) in favore del dato sostanziale (concreta possibilità di influenzare le scelte strategiche dell'impresa): sebbene, infatti, le deleghe abbiano valenza in relazione ad una singola adunanza assembleare, l'effetto della sollecitazione può, in realtà, essere duraturo nel tempo e, dunque, risultare equivalente a quello dei patti parasociali, che sono già espressamente ricompresi dalla norma come fattispecie rilevante ai fini del computo della partecipazione. Si pensi, ad esempio, al caso di un'assemblea nella quale l'investitore estero riesca a nominare gli amministratori in forza delle deleghe raccolte: sebbene la raccolta delle deleghe sia efficace soltanto

per quella assemblea, gli effetti sostanziali della delibera assembleare assunta grazie a tale sollecitazione si spiegano per tutta la durata in carica dell'organo gestorio;

- si chiarisce, al comma 4, che la sanzione prevista è applicabile non solo al caso di omessa notifica, ma anche al caso di inosservanza dell'eventuale provvedimento di esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettera b), anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni;

- al comma 5, si è fissata la soglia minima per l'insorgenza dell'obbligo di notifica in capo alle società quotate nella misura del 3 per cento, espungendo il rinvio all'articolo 120, comma 2, del TUF. Ciò:

in ragione del fatto che, in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, anche la soglia prevista dal TUF per la comunicazione di partecipazioni rilevanti è stata elevata dal 2 per cento al 3 per cento (rendendo quindi pleonastico il rinvio);

al fine di risolvere difetti di coordinamento con l'attuale formulazione dell'articolo 120 del TUF che, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), pone quale soglia minima per l'obbligo di comunicazione quella del 5 per cento;

al fine di rimuovere alla radice qualsiasi possibile spazio di equivoco sulla natura fissa o mobile del rinvio;

- sempre con riferimento alle società quotate, tra le soglie il cui superamento comporta l'obbligo di notifica si è inserita anche la soglia del 50 per cento del capitale (attualmente limitate al 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento); ciò, in ragione del fatto che il superamento della predetta soglia consente l'acquisizione del controllo di diritto e, pertanto, viene ad integrarsi una fattispecie che è certamente opportuno sottoporre al controllo ai sensi della normativa sui poteri speciali;

- attualmente, l'articolo 1, comma 5, non prevede, per le società non quotate, delle soglie di rilevanza ai fini dell'obbligo di notifica, con la conseguenza che anche trasferimenti minimali di partecipazioni di tali società sono soggetti a tale obbligo. Al fine di razionalizzare questo profilo della disciplina, si è provveduto ad inserire delle soglie di rilevanza per l'obbligo di notifica anche per le società non quotate, in analogia a quelle introdotte per le società quotate.

In taluni paragrafi, è stato inserito il riferimento alle « quote », per esplicitare che il concetto di « partecipazione » si riferisce sia a partecipazioni rappresentate da « azioni » che quelle rappresentate da « quote ».

2) Con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 si segnalano i seguenti interventi:

- al comma 5, è stato inserito un regime sanzionatorio per i casi in cui il soggetto extra-UE abbia omesso di effettuare la notifica prescritta dal medesimo comma. Ciò al fine di colmare una lacuna presente nel vigente testo, che prevede la possibilità di sanzionare l'omessa notifica solo nei casi di cui al comma 2 (adozione di atti o delibere di società che detengono attivi strategici), non anche rispetto alla fattispecie di acquisto, da parte di soggetti extra-UE, di partecipazioni in società che detengono gli *asset* strategici di cui al citato comma 2;

- si è introdotto un nuovo comma 5-bis, nel quale - per coerenza interna al decreto-legge n. 21 del 2012 e poiché medesime sono le esigenze di tutela - è stata inserita, anche agli effetti dell'articolo 2, la nuova definizione di soggetto esterno all'Unione europea, già introdotta nell'articolo 1-bis con il decreto-legge n. 22 del 2019. A tale riguardo, la novella offre una definizione più puntuale del soggetto *de quo*, al fine di agevolare l'applicazione della disciplina dei poteri speciali, superando possibili

incertezze interpretative. Inoltre, viene fornita una definizione sostanzialistica, recependo nei contenuti il Considerando n. 10 del regolamento (UE) 2019/452, ai sensi del quale « Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE ». Conseguentemente a tale modifica, è stata soppressa la precedente definizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e si è modificato il richiamo a tale definizione contenuto nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012;

– al comma 6, coerentemente con quanto visto sopra per l'articolo 1, si estende il termine per l'esercizio dei poteri speciali da 15 a 45 giorni;

– si è poi inserita la facoltà di sospendere il termine per l'esercizio dei poteri speciali per non più di una volta, nel caso in cui si renda necessario richiedere al soggetto notificante o a soggetti terzi, ulteriori informazioni o richieste istruttorie, fino a un massimo di 30 giorni;

– sempre al comma 6, è stato inserito un periodo che introduce nuovi criteri di valutazione – mutuati dall'articolo 4, comma 2, del regolamento (UE) 2019/452 – circa l'incidenza dell'operazione rilevante sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

3) Ulteriori interventi di semplificazione che riguardano sia l'articolo 1, sia l'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012, sono:

– la semplificazione delle modalità di trasmissione del provvedimento di esercizio dei poteri speciali alle Camere, prevedendone la trasmissione « per estratto » e non prevedendo la contestualità;

– l'introduzione di una generale ipotesi di interruzione dei termini in caso di notifica incompleta, con la conseguenza che i termini del procedimento decorreranno dal ricevimento delle informazioni complete.

4) Si introduce, infine, un nuovo articolo 2-bis al decreto-legge n. 21 del 2012. La norma è dedicata alla collaborazione con le autorità amministrative di settore da parte del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, con lo scopo di riconoscere quanto già in via di prassi è avvenuto nel corso di alcuni procedimenti istruttori.

L'articolo mira a consentire un più completo scambio di notizie, informazioni, documenti con le autorità amministrative indipendenti. In particolare, la nuova disposizione, ispirandosi a quanto già previsto in altre fonti normative (ad esempio all'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede l'obbligo di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge n. 21 del 2012; la norma stabilisce altresì che dette autorità non possano opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

B. Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012

La proposta normativa introduce una disciplina procedurale specifica per l'esame delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, al fine di completare la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e di consentire un'adeguata istruttoria dei relativi procedimenti.

Per tali finalità, all'articolo 1-bis del decreto-legge, sono inseriti i due nuovi commi 2-bis e 3-bis, che precisano il campo di applicazione e disciplinano l'obbligo di notifica, i termini e le modalità di esercizio dei poteri speciali, ad oggi disciplinati mediante il rinvio effettuato dal comma 2 all'articolo 1, comma 4.

1) In particolare, il nuovo comma 2-bis introduce congiuntamente all'obbligo di notifica di cui al comma 2, anche quello di fornire una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019 (data di entrata in vigore della norma di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012). Ciò ha lo scopo di fornire alle amministrazioni deputate alla applicazione della norma un quadro conoscitivo completo dei contratti inerenti la realizzazione delle infrastrutture 5G, anche se stipulati in data anteriore al 26 marzo 2019 e che hanno esaurito i loro effetti.

2) Il nuovo comma 3-bis:

– precisa che è l'impresa acquirente dei beni o servizi di cui al comma 2 a dover notificare la conclusione del contratto e che questa debba avvenire entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo rilevante ai sensi dell'articolo 1-bis. Tale scelta è mossa da una duplice ragione:

a) lo scopo di sensibilizzare le imprese nazionali sui temi della sicurezza cibernetica;

b) la considerazione che, nelle operazioni di cui all'articolo 1-bis, le imprese acquirenti si trovano nella posizione di poter chiarire, nella notifica, non soltanto gli aspetti tecnici del contratto (cosa che potrebbe fare il fornitore extra-UE) ma anche, più in generale, come tale operazione si inquadri all'interno delle strategie industriali dell'azienda e come essa impatti sullo svolgimento delle attività dell'impresa che hanno rilevanza strategica per il Paese; quest'ultimo aspetto – necessario per permettere al Gruppo di coordinamento di effettuare una valutazione non meramente tecnica ma di alta amministrazione – è estraneo, invece, al contraente extra-UE che, nelle operazioni ricadenti nell'articolo 1-bis, si limita a fornire i beni o i servizi richiesti, senza entrare nella compagine della società partner e, quindi, senza influenzarne la gestione (a differenza delle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), e dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012);

– coerentemente con quanto la presente proposta emendativa prevede con riguardo agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, stabilisce in 45 giorni dalla notifica il termine entro cui è possibile esercitare i poteri speciali, con la già illustrata possibilità di sospensione fino ad un massimo di 30 giorni, in caso di richieste di informazioni alla parte notificante o a soggetti terzi;

– prevede una ulteriore ipotesi di sospensione di 45 giorni, prorogabili una sola volta, in presenza della necessità di compiere approfondimenti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano (prorogabili al massimo una volta in caso di particolare complessità). Tale sospensione è resa necessaria dalla circostanza

che la verifica dei rischi per la sicurezza delle reti 5G derivanti dagli apparati o servizi oggetto di notifica può richiedere tempi tecnici non comprimibili, anche dovuti alla necessità di interloquire con soggetti dotati di *expertise*, ovvero di svolgere test su dette componenti, ai fini di una compiuta valutazione dei rischi connessi per la sicurezza nazionale.

Infine, il comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto prevede che le modifiche introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal medesimo articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge reca disposizioni di natura procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 22 dicembre 2000 n. 190 ha avuto esito

in

POSITIVO

NEGATIVO

Il Presidente del Consiglio dello Stato



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2019.

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di integrare la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per far fronte alla complessità delle valutazioni da svolgere da parte delle amministrazioni competenti e assicurare una effettiva tutela delle attività e degli *asset* di rilevanza strategica, anche operando interventi di chiarimento e semplificazione normativa per perseguire gli obiettivi di tutela prefissati dal legislatore;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 6.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, la parola « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « per estratto »;

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo le parole « all'adozione di delibere, » sono inserite le seguenti: « atti o operazioni, »;

2) le parole « il mutamento » sono sostituite dalle seguenti: « la modifica »;

3) dopo le parole « di vincoli che ne condizionino l'impiego » sono inserite le seguenti: « , anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. »;

c) al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole « la partecipazione detenuta da terzi » sono inserite le seguenti: « che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero »;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole « sull'atto », sono inserite le seguenti: « o operazione »;

2) al terzo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

3) al quarto periodo, dopo le parole « all'impresa », sono inserite le seguenti: « o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi »; la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

4) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

5) all'ultimo periodo, le parole « le disposizioni di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « gli obblighi di cui al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, »;

e) al comma 5:

1) al secondo periodo, dopo le parole « a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia », le parole: « prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del 3 per cento, »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del » sono soppresse le seguenti: « 3 per cento, »;

3) al secondo periodo, le parole « 20 per cento e 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento, 25 per cento » e dopo le parole « 25 per cento » sono inserite le seguenti: « e 50 per cento »;

4) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel precedente periodo. »;

5) al terzo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

6) al quarto periodo, dopo le parole « all'acquirente », sono inserite le seguenti: « o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi »; la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

7) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

8) al sesto periodo, dopo le parole « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

9) al decimo periodo, dopo le parole « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »; dopo le parole « dovrà cedere le stesse azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

10) all'undicesimo periodo, dopo le parole « la vendita delle suddette azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

11) al dodicesimo periodo, dopo le parole « adottate con il voto determinante di tali azioni » sono inserite le seguenti: « o quote ».

3. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole « sono soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetta »; le parole « all'articolo 1, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis* »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-*bis*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con la notifica di cui al comma precedente, l'impresa notificante fornisce altresì una in-

formativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019. »;

c) al comma 3, alinea, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 2-bis »;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2 l'impresa acquirente dei beni o dei servizi di cui al comma 2 notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorso i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso fino a quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta in caso di particolare complessità. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa acquirente e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore. ».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola « contestualmente » è sostituita dalla seguente: « per estratto »;

b) al comma 4, terzo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole « alla società », sono inserite le seguenti: « o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi »; la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

d) al comma 4, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

e) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole « la partecipazione detenuta da terzi » sono inserite le seguenti: « che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero »;

f) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

g) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. »;

h) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo. »;

i) al comma 6, primo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »; la parola « contestualmente » è sostituita dalla seguente: « per estratto »;

l) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di cui al precedente periodo è sospeso per una sola volta, fino al ricevimento delle informa-

zioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

m) al comma 6, ottavo periodo, dopo le parole « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »; dopo le parole « dovrà cedere le stesse azioni », sono inserite le seguenti: « o quote »;

n) al comma 6, nono periodo, dopo le parole « ordina la vendita delle suddette azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

o) al comma 6, decimo periodo, dopo le parole « con il voto determinante di tali azioni », sono inserite le seguenti: « o quote »;

p) al comma 6, ultimo periodo, le parole « la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare, la circostanza che: il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 2) il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 3) vi sia un grave rischio che il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento intraprenda attività illegali o criminali ».

5. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis (*Collaborazione con Autorità amministrative di settore*).
- 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Dette autorità non possono opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio. ».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, le parole « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-bis ».

7. Le modifiche introdotte dal presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

